



# COMUNE DI MONGIUFFI MELIA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Codice fiscale 87000390838 Tel. 0942 20006

Partita I.V.A. 0046380832 Fax 0942 20062

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 83

**OGGETTO: CONGEDO STRAORDINARIO DIPENDENTE COMUNALE DE FRANCESCO ADRIANA ANTONINA AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 4-BIS DELLA L. 8 MARZO 2000, N. 53. PERIODI 12 LUGLIO 2021 – 21 LUGLIO 2021 E 1 AGOSTO 2021 – 31 AGOSTO 2021**

L'anno duemilaventuno addì 14 del mese di luglio alle ore 19:05 nella sede Municipale di Mongiuffi Melia.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

D'AMORE	Rosario Leonardo	Sindaco
LONGO	Leonardo Salvatore	Vice – Sindaco
LONGO	Angelo Marcello	Assessore
RUSSO	Maria Carmela	Assessore
BUCCHERI	Mario Leonardo	Assessore

PRESENTI	ASSENTI
X	
X	
X	
	X
	X
3	2

TOTALE

Assume la Presidenza il Sindaco, dott. D'Amore Rosario Leonardo

Assiste il Segretario Comunale, Dott. Fallica Pietro Vincenzo, il quale provvede alla redazione del presente verbale

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

### LA GIUNTA

**VISTA** la proposta di deliberazione il cui testo è trascritto nel documento allegata che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

**CONSIDERATO** che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge 8/6/90, n° 142 ( come recepito dalla legge regionale 11/12/1991, n° 48, art. 1 comma 1, lett. i) riportati in calce alla proposta medesima

**FATTO PROPRIO** il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto,  
Con votazione unanime

### DELIBERA

La proposta avente l'oggetto ivi indicato E' **APPROVATA** Rendendo il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91.

Comune di Mongiuffi Melia  
Città Metropolitana di Messina  
Atti istruttori da sottoporre alla Giunta Municipale

\*\*\*\*\*

**OGGETTO: CONGEDO STRAORDINARIO DIPENDENTE COMUNALE DE FRANCESCO ADRIANA ANTONINA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 4-BIS, DELLA L. 8 MARZO 2000, N. 53. PERIODI 12 LUGLIO 2021-21 LUGLIO 2021 E 1 AGOSTO 2021-31 AGOSTO 2021**

## IL SINDACO

### Premesso:

- che, ai sensi dell'art. 2 della l. 8 marzo 2000, n. 53, *“i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria”*;

- che, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 4 della l. 8 marzo 2000, n. 53, come integrata dalla l. 23 dicembre 2000, n. 388, *“la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della predetta legge n. 104 del 1992 per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 del presente articolo entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quella per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori, anche adottivi, non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo”*;

**Osservato** che la dipendente comunale De Francesco Adriana Antonina, beneficiaria dei permessi di cui all'art. 33 della l. 5 febbraio 1992, n. 104, con nota assunta al protocollo dell'ente al n. 3270 del 2 luglio 2021, la quale viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, ha comunicato che dal 12 luglio 2021 al 21 luglio 2021 e dal 1 agosto 2021 al 31 agosto 2021 usufruirà di un periodo di congedo straordinario ai sensi della normativa sopra richiamata;

**Ritenuto** di dover prendere atto della predetta comunicazione presentata dalla Sig. ra De Francesco Adriana Antonina;

**Ritenuto** altresì che in precedenza la dipendente comunale De Francesco Adriana Antonina ha già usufruito di periodi di congedo straordinario dal 16 luglio 2020 al 31 agosto 2020, dal 9 novembre 2020 al 23 novembre 2020 e, infine, dal 7 giugno 2021 al 16 giugno 2021, comunque per un periodo complessivamente inferiore ai due anni;

**Visti:**

- l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia;
- la l. 5 febbraio 1992, n. 104;
- la l. 8 aprile 2000, n. 53, come modificata dalla l. 23 dicembre 2000, n. 53;
- il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso, visto e considerato

**PROPONE DI DELIBERARE**

- 1) di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta;
- 2) di PRENDERE ATTO della nota assunta al protocollo dell'ente al n. 3270 del 2 luglio 2021, allegata alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale, a firma della dipendente comunale De Francesco Adriana Antonina, nella quale quest'ultima ha comunicato che usufruirà di un periodo di congedo straordinario ai sensi dell'art. 4, comma 4-bis., della l. 8 aprile 2000, n. 53, come modificata dalla l. 23 dicembre 2000, n. 388, dal 12 luglio 2021 al 21 luglio 2021 e per l'intero mese di agosto 2021;
- 3) di DARE ATTO che nel periodo di congedo straordinario la Sig. ra De Francesco Adriana Antonina continuerà a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa;
- 4) di DICHIARARE l'atto che sarà deliberato immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere in merito.

IL SINDACO

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'COMUNE DI MONTELEONE' around the perimeter and a central emblem. The signature is a stylized, cursive script.